



## TITOLO I

### COSTITUZIONE – NATURA

Art. 1. E' costituita una Associazione senza scopo di lucro, con fini di solidarietà nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ADOZIONE CONGO (A.N.A.C.) PUPILLES DU CONGO – ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA", organizzazione libera, autonoma, che si ispira ai principi cristiani, aperta a tutti coloro che accettano e condividono lo spirito e gli orientamenti programmatici e formativi dell'Associazione e si impegnano nel servizio all'uomo, considerato nella sua globalità, nel rispetto della sua libertà e delle esigenze fisiche, psichiche, spirituali e religiose.

L'Associazione, pertanto, è un ente apartitico di cittadini che si mettono al servizio dei minori stranieri che necessitano di una famiglia e di quelle famiglie italiane disponibili ed adeguatamente formate ad accogliere un nuovo membro nel rispetto pieno della sua personalità e della sua storia di vita, secondo prospettive di autentica umanità e di donazione reciproca.

Art. 2. L'Assemblea delibera un regolamento per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4. Lo Statuto è interpretato secondo la lettera, secondo l'interpretazione dei contraenti e secondo i criteri dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale.

### FINALITA'

Art. 5. Scopo dell'associazione è quello di favorire la solidarietà, sia con iniziative locali, che attraverso gli interscambi con altri Paesi, operando in particolare in favore dei minori in difficoltà. L'Associazione opera prevalentemente nei seguenti settori:

- a) SENSIBILIZZAZIONE: ha lo scopo di studiare e far conoscere alla pubblica opinione, attraverso le più ampie e varie forme di iniziativa, le problematiche di cui si occupa l'Associazione ed in particolare quelle relative ai rapporti tra culture e realtà ed alla situazione dei minori.
- b) SOSTEGNO ECONOMICO: si preoccupa di individuare famiglie italiane che aiutino a mantenere minori e giovani di altri Paesi che altrimenti sarebbero costretti ad interrompere gli studi. Questo aiuto vuol permettere ai minori ed ai giovani in stato di indigenza di non dover abbandonare l'ambiente d'origine.
- c) AIUTI: ha il compito di studiare e valutare iniziative e progetti di sviluppo e di reperire i finanziamenti per la loro realizzazione: organizza sistematicamente l'invio di cibo, vestiario, medicine, strumenti medici e tecnici nei Paesi dove questi sono richiesti.
- d) AFFIDAMENTO e ADOZIONE: fornisce il supporto tecnico, morale e psicologico a coppie italiane desiderose di conseguire l'affidamento e/o l'adozione di minori stranieri in stato di abbandono.

In particolare l'Associazione si propone di operare nel campo delle adozioni internazionali secondo prospettive di autentica umanità e di donazione reciproca, per aiutare i minori in profondo disagio a trovare una famiglia

che possa amarli ed accoglierli.

Pertanto essa intende curare le procedure di adozione di cui al Titolo III della L.n. 184/83, ed in particolare:

- a) informare gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
- b) svolgere le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui essa intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
- c) raccogliere dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
- d) trasferire tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare ed assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
- e) ricevere il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, autenticarne le firme e trasmettere l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste;
- f) ricevere dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Convenzione per la tutela dei minori e la

cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a l'Aja il 29 maggio 1993, e concordare con la stessa, qualora non sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prendere atto del mancato accordo e darne immediata informazione alla Commissione di cui all'art. 38 L.n. 184/83 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dalla stato di origine, approvare la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

g) informare immediatamente la Commissione, il Tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiedere alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore e/o dei minori in Italia;


h) certificare la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;

i) ricevere dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e trasmetterli immediatamente al Tribunale per i minorenni ed alla Commissione;

l) vigilare sulle modalità di trasferimento in Italia ed adoperarsi affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

m) svolgere in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;

n) certificare la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 39 quater L.n. 184/83, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la



durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'art. 39 quater;

o) certificare, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera I-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Art. 6. Al fine di poter operare con la necessaria autorizzazione di cui all'art. 39, I comma, lettera c), L.n. 184/83, l'Associazione:

- a) è diretta e composta da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
- b) si avvale dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, capaci di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
- c) dispone di un'adeguata struttura organizzativa in Puglia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intende agire;
- d) non ha fini di lucro, assicura una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
- e) in piena adesione ai principi e valori del cristianesimo, non ha e non opera, pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

f) si impegna a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

g) ha sede legale nel territorio nazionale.

Art. 7. L'Associazione ha sede legale in Francavilla Fontana alla via Massimo D'Azeglio n.22 e sede periferica in Santa Marinella (Roma) alla via Crescenzo n.21.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

Art. 8. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

a) **FONDATORI**: i quali hanno sottoscritto l'atto di costituzione e curano operativamente l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento dell'associazione; godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo;

b) **ORDINARI**: i quali aderiscono successivamente all'associazione e godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Per divenire soci Ordinari occorre fare domanda al Consiglio dell'Associazione con la quale si assume l'impegno di:

- destinare parte del proprio tempo ad un servizio qualificato, continuativo e gratuito secondo le finalità dell'Associazione;
- vivere l'esperienza di volontariato in forma organizzata e partecipare alle iniziative di tipo formativo e di qualificazione.

c) SOSTENITORI: possono essere ammessi di anno in anno a far parte dell'Associazione in quanto partecipano ad una o più iniziative promosse dall'Associazione con contributi economici o con gratuite prestazioni personali e/o professionali. Il Sostenitore non è propriamente Socio e quindi non ha diritto all'esercizio di volontariato nell'Associazione; può partecipare all'Assemblea dell'Associazione senza diritto di voto;

d) ONORARI: vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio per meriti o distinzioni particolari nei riguardi dell'Associazione; non hanno diritto di voto.

Art. 9. I soci Fondatori e quelli Ordinari costituiscono l'Assemblea dell'Associazione con diritto di voto, e devono rinnovare annualmente la loro adesione all'Associazione versando il contributo associativo richiesto. Il mancato versamento del contributo associativo comporta la perdita della qualifica di socio.

I soci Fondatori e quelli Ordinari hanno il diritto di essere rimborsati per le spese realmente sostenute per l'attività, ai sensi della legge o nei limiti stabiliti dall'Associazione.

Tutti i Soci, con le sole limitazioni previste dalle vigenti leggi, hanno diritto a:

- a) essere informati delle decisioni e delle motivazioni degli Organi dirigenti;
- b) partecipare alle attività ed ai momenti formativi ed autoformativi;
- c) fruire dei servizi che l'Associazione pone in essere;
- d) formulare proposte e svolgere un ruolo attivo nella costruzione dei programmi o dell'attività dell'Associazione;

e) esercitare, nella forma prevista dello Statuto, l'elettorato attivo e passivo.

Art. 10. Ad ogni socio in regola con tutti gli adempimenti richiesti dal presente Statuto e da eventuali regolamenti, all'atto di ammissione viene rilasciata dal Consiglio una "tessera" di appartenenza all'Associazione completa di fotografia e dati anagrafici.

Art. 11. La qualifica di Socio si perde per:

- recesso, da presentare al Consiglio;
- esclusione, pronunciata dal Consiglio, quando non si presta alcun servizio o non si partecipa agli incontri formativi per tre anni consecutivi. Il medesimo Consiglio ed il Collegio dei Probiviri possono escludere il Socio nel caso in cui, con comportamento non in sintonia con lo spirito dell'Associazione, causi alla stessa pregiudizio o danno, anche morale. L'esclusione è obbligatoria nel caso di coinvolgimento in azioni illecite inerenti le attività dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e comporta il ritiro della tessera.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre giorni trenta decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

La perdita della qualifica di Socio non comporta le decadenze del medesimo da obblighi o impegni precedentemente assunti.

Art. 12. Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità e razze.



L'ammissione di nuovi membri deve essere proposta da almeno tre associati e la relativa domanda deve essere presentata al Consiglio. Nella domanda di ammissione il richiedente deve dichiarare di accettare tutte le norme contenute nel presente Statuto.

Sulle domande di adesione all'Associazione, si pronuncia il Consiglio che delibera con la maggioranza di due terzi dei presenti.

### **TITOLO III**

#### **PATRIMONIO ASSOCIATIVO**

##### **FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 13. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- A) beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- B) somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) un contributo associativo annuale che sono tenuti a versare i soci Fondatori e quelli Ordinari. L'entità minima di questo contributo viene fissata anno per anno dal Consiglio;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche europee, nazionali, regionali, locali, finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali e di specifiche attività e progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi derivanti da attività commerciali occasionali, poste i essere